

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOGI, PASSIGLI, SBARBATI CARLETTI

Nuove norme per la nomina degli organi direttivi
della RAI

Presentata il 13 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'intero ordinamento del sistema televisivo italiano è ormai in crisi profonda rispetto agli obiettivi propri di una società pluralistica e di democrazia diffusa. In più il sistema è sottoposto a tensioni crescenti per il rapido avanzare di nuove tecnologie. In questo contesto la crisi della RAI ha connotati di specifica e particolare gravità, sia per la debolezza e l'insufficienza della normativa in atto, sia per gli errori di gestione.

Si impone quindi una revisione della struttura normativa così da avvicinarla ai cambiamenti in corso e da renderla compatibile con le esigenze di pluralismo e di indipendenza richieste dalla società.

Il Parlamento dovrà prendere su di sé, con urgenza, il compito di questo adeguamento. Ma nel frattempo la gravità della crisi e la profondità del dissesto della RAI impongono che si adottino soluzioni di emergenza che assicurino l'erogazione del servizio senza le distorsioni indotte dalla lottizzazione e la turbativa di gestioni improprie e pericolose per l'equilibrio di bilancio.

Non ha senso, pertanto, conservare le attuali modalità di elezione del consiglio di amministrazione e di nomina del direttore generale.

Con la presente proposta di legge si propone l'attribuzione delle competenze e dei poteri del consiglio di amministrazione e

dell'attuale direttore generale a un comitato di gestione, cui affidare per un periodo transitorio (il comitato resta in carica due anni) la responsabilità della gestione, al fine di perseguire il risanamento dell'azienda e di ripristinare l'autorevolezza e la dignità editoriale delle sue strutture. Tale comitato è formato da tre membri nominati di comune intesa dai Presidenti delle Camere con assoluta garanzia di imparzialità. Il comitato è coadiuvato da un direttore generale — no-

minato dal comitato stesso e che risponde solo ad esso potendone essere revocato — al quale sono conferiti poteri specifici di gestione. Sulla nomina del direttore generale è comunque previsto che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprima il suo parere, così da affermare la logica del controllo trasparente da parte del Parlamento sulle caratteristiche personali, di competenza e di adeguatezza professionale dell'incaricato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il comitato di gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Il comitato di gestione è composto di tre membri nominati, di comune intesa, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 2.

1. Al comitato di gestione di cui all'articolo 1 sono devoluti i poteri attribuiti, dalle disposizioni vigenti, al consiglio di amministrazione e al direttore generale.

2. Il comitato di gestione resta in carica due anni.

ART. 3.

1. Il comitato di gestione elegge fra i suoi componenti il presidente.

2. Il comitato di gestione nomina per il periodo di cui al comma 2 dell'articolo 2, conferendogli, oltre quelli già previsti dalle disposizioni vigenti, specifici poteri in ordine alla gestione aziendale, il direttore generale e può revocarlo.

3. La nomina del direttore generale è sottoposta a valutazione da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 5, i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

2. Sono altresì abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223.